

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1659/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1991

recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che con il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 334/91 <sup>(4)</sup>, è stato fissato il massimale indicativo per le importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel 1991;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella sola Comunità dei Dieci nel corso delle settimane dal 25 al 29 marzo 1991 per le categorie di formaggi 5 e 6, dal 15 al 19 aprile 1991 per la categoria 3, dal 13 al 17 maggio 1991 per la categoria 2, vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile nel secondo trimestre 1991;

considerando che di conseguenza la Commissione ha adottato, secondo una procedura d'urgenza, le opportune misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 850/91 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 1045/91 <sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 1352/91 <sup>(7)</sup>; che occorre adottare misure definitive; che alla luce della situazione

del mercato spagnolo non è attualmente ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, come misura definitiva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista ai regolamenti qui sopra citati fino al termine del secondo trimestre 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio dei titoli MCS chiesti nella Comunità dei Dieci per i prodotti del settore lattiero-caseario, di cui ai regolamenti (CEE) n. 850/91, (CEE) n. 1045/91 e (CEE) n. 1352/91 è sospeso definitivamente per il secondo trimestre 1991.

2. A partire dal 17 giugno 1991 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile nel terzo trimestre 1991.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1991, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 39.

<sup>(7)</sup> GU n. L 129 del 24. 5. 1991, pag. 26.